

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1122

del 29-10-18

OGGETTO: rinnovo accordo convenzionale tra la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, con sede legale in Napoli e con sedi distaccate di Catania, Firenze, Padova e Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati all'avvio delle attività di tirocinio formativo, idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo nr. 3 allievi, per ogni anno accademico, avente validità di mesi dodici, a far data dal 22/11/2018.

<p>Proposta n. 58 del 08/10/2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla**






**Il Commissario Straordinario
dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 1660 del 20.09.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante





Delibera n° ~~1122~~ 122

del ~~29-10-2018~~ 29-10-2018


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989 n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 11 dicembre 1998 n. 509 , pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1999 n. 37 recante “regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare cordi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTA** la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge sui tirocini di formativi e di orientamento;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;

PREMESSO CHE

le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture



DIREZIONE GENERALE

pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime.

- la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea (*di seguito denominata anche semplicemente Scuola*), con sede legale in Napoli, e con sedi distaccate di Catania, Firenze, Padova e Roma, riconosciuta idonea dal MIUR ad attivare corsi di formazione in Psicoterapia, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 56/89 nonché dall'art. 8 del Decreto n. 509 del 1998, rispettivamente con D.M. del 16/11/2000 pubblicato nella G.U. 298 del 22.12.2000 presso la sede principale, nonché con D.M. 08.11.2005 pubblicato nella G.U. n. 269 del 18.11.2005 presso le sedi distaccate;
- l'AOUP ha statuito un accordo convenzionale con la Scuola, perfezionato con propria deliberazione nr 1034 del 23.11.2017, al fine di consentire l'espletamento delle attività di tirocinio obbligatorio agli allievi, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, avente termine di validità al 22/11/2018;

VISTA la nota, invitata a mezzo pec, in data 31/07/2018, introitata al protocollo generale dell'Azienda, in pari data, al nr 10730, con la quale la Scuola sopradetta ha chiesto il rinnovo degli accordi in parola;

VISTA la mail del 24/09/2018 con la quale l'Ufficio Convenzioni ha chiesto al Resp.le dell'U.O. di Psichiatria, sede prevalentemente prescelta per lo svolgimento delle attività in esame, di voler esprimere le proprie determinazioni in merito al rinnovo dei predetti accordi;

VISTA la mail del 03/10/2018 con la quale il Resp.le dell'U.O. in parola ha espresso il proprio nulla osta al prosieguo dei rapporti di che trattasi;

STABILITO tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici in narrativa mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 3 pagg e da nr 9 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che in dipendenza del presente accordo verrà consentita, nel periodo di validità dello stesso, l'attività di tirocinio a nr. massimo di tre allievi per ogni anno accademico, iscritti ai corsi di specializzazione, per nr. massimo di 100 ore annue sotto la responsabilità di un *tutor* individuato dall'AOUP;

DATO ATTO che la Scuola, di concerto il Responsabile della U.O. di Psichiatria, avrà cura di predisporre per ciascun allievo ammesso alle attività di tirocinio un progetto formativo, approvato dalla Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P, nel quale verranno stabiliti gli obiettivi didattici, le modalità di svolgimento nonché la calendarizzazione delle attività in narrativa;

PRECISATO che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale della Struttura dell'AOUP coinvolta in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;


PRECISATO che dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e che la Scuola assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei tirocinanti così come previsto all'art. 5 dell'accordo convenzionale;

PRECISATO che le attività di formazione di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142;

CON il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene sostanziato dalla firma sul presente atto.


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA



DIREZIONE GENERALE

- il rinnovo dell'accordo convenzionale tra la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, on sede legale in Napoli e con sedi distaccate di Catania, Firenze, Padova e Roma e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati all'avvio delle attività di tirocinio formativo, idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo nr. 3 allievi, per ogni anno accademico, avente validità di mesi dodici, a far data dal 22/11/2018, con esclusione del tacito rinnovo.
- di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti costituito da nr 3 pagg e da nr 9 artt. recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici in parola, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Responsabile dell'U.O. di Psichiatria all'esecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del presente accordo che rientrano tra le attività istituzionali dell'AOUP e verranno eseguite dal personale coinvolto durante l'orario di servizio;
- di prendere atto che in dipendenza del presente accordo verrà consentita, nel periodo di validità dello stesso, l'attività di tirocinio a nr. massimo di tre allievi per ogni anno accademico, iscritti ai corsi di specializzazione, per nr. massimo di 100 ore annue sotto la responsabilità di un *tutor* individuato dall'AOUP;
- di notificare il presente provvedimento alla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, nonché al Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria e al Responsabile del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ES ECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>01-11-18</u> e fino al <u>15-11-18</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

* La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

NOTE:

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, riconosciuta dal MURST (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Firenze, Padova, Roma, Parita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, con sede legale in Palermo in Via del Vespro, 129 - 90127 Cod. Fisc./P.IVA Azienda 05841790826 nella persona del suo **Commissario Dott. F. De Nicola** nato a Palermo il 26/04/1957 C.F DNCFRZ57D26G273C

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ospitante - **L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 (TRE) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.



ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- **La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea** assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e non si intenderà tacitamente rinnovata.

ART. 7

Al termine del tirocinio l'Ente rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tutor e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali restano esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Napoli data 31/07/2018

Rappresentante Legale
Dott. Luciano Rispoli

**SEF - Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale**



Il Commissario
Dott. F. De Nicola

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo**

